

PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI

DENOMINATI

Realizzazione Casa e giardino delle Tecnologie emergenti di Matera.
CUP I14E20000020001 CIG 8461622F5B

Denominazione ufficiale: Provincia di Matera

Indirizzo postale: Via D. Ridola, 60

Città: Matera - CAP: 75100 Paese: Italia

Punti di contatto: Telefono 0835/306254

All'attenzione di: Dott. Giuseppe Tristano

PEC: appaltiprovinciamt@pec.it

<http://www.provincia.matera.it>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.

Responsabile del procedimento

Ing. Biagio Ferrara - Comune di Matera

PEC: appaltiprovinciamt@pec.it

Capitolato speciale d'appalto, documentazione complementare, elaborati sono disponibili on line sul sito <https://www.suaprovinciamatera.it/Appalti>

Pubblicazione G.U.U.E.: 9.10.2020 GU S : 2020/S 197-473710

Pubblicazione G.U.R.I.: n. 119 del 12.10.2020

Premesse

La procedura di gara è espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della Provincia di Matera, raggiungibile al link <https://www.suaprovinciamatera.it/Appalti> e secondo i requisiti previsti all'allegato XI del Codice.

La registrazione dell'operatore economico al Portale della Provincia di Matera è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della Guida per la registrazione degli operatori economici e della Guida per la presentazione di un'offerta telematica disponibili nella Sezione "Istruzioni e Manuali" del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le "Regole di utilizzo della piattaforma telematica".

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica per la registrazione al Portale ovvero per problematiche applicative, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Assistenza tecnica" o inviando una e-mail all'indirizzo: supportoappalti@provincia.matera.it

Il Responsabile del procedimento è Ing. Biagio Ferrara – Comune di Matera

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

La procedura di affidamento in oggetto è esperita dalla Provincia di Matera, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e degli artt. 60 e 95 del d.Lgs. n. 50/2016.

La documentazione di gara comprende:

- a. Bando di gara;
- b. Disciplinare di gara e relativi allegati;
- c. Progetto definitivo validato.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

L'appalto ha per oggetto i lavori di **Realizzazione Casa e giardino delle Tecnologie emergenti di Matera**, come descritti dagli elaborati di progetto e degli atti di gara.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad €. 1.579.702,72 di cui €. 1,549.702,72 per lavori soggetti a ribasso ed €. 30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

n.	Categ.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Classifica	Lavori	Oneri Sicurezza	Totale	Perc.
01	OG1	Edifici civili e industriali.	III°	€ 1.084.360,82	€ 20.991,65	€ 1.105.352,47	69,97 %
02	OS28	Impianti termici e di condizionamento.	I°	€ 239.237,14	€ 4.504,18	€ 243.741,32	15,44 %
03	OS30	impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.	I°	€ 226.104,76	€ 4.504,18	€ 230.608,94	14,59 %
TOTALE GENERALE APPALTO						€ 1.579.702,72	

- L'appalto è finanziato con fondi statali.
- Il contratto è stipulato "a misura" come definita dall'art. 3, lettera eeeee) del d. Lgs. n. 50/2016.

2. Criterio di aggiudicazione

Si procederà all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.

3. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D. Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici suddetti, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- a. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del d. Lgs. n. 50/2016.
- b. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, oppure a operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016.
- c. Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 92 d.P.R. n.207/2010.

4. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g), nonché le condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), c bis), c ter), c quater) d), e), f), f bis), f ter) g), h), i), l), m) del D.lgs. n. 50/2016;
- (art. 80, comma 2 del d. Lgs. n. 50/2016) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- (art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016) violazioni gravi secondo la nuova formulazione dell'art. 80 comma 4 d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. Semplificazioni: *“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una*

procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”;

- Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, o che siano intercorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "blacklist", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);
- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del d. Lgs.50/2016, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura **devono obbligatoriamente registrarsi** al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ed accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali precedenti penali, di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. o decreti penali di condanna passati in giudicato come sopra precisato), saranno applicate le seguenti sanzioni:

- decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, eventuale revoca dell'aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in danno);
- denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso;
- segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta.

6. Documentazione di gara

Il progetto esecutivo e la documentazione di gara sono disponibili sul sito <https://suaprovinciamatera.it/Appalti/>

7. Chiarimenti

È possibile, da parte dei concorrenti, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti formulati **esclusivamente** attraverso il Portale della Provincia di Matera <http://suaprovinciamatera.it/Appalti/> **entro e non oltre otto giorni prima della data di scadenza.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella **Guida per la registrazione degli operatori economici**, individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale. Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione della **"Guida per la presentazione di un'offerta telematica"**. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente della Provincia di Matera, all'indirizzo internet <https://suaprovinciamatera.it/Appalti/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato e/o con modalità differente.

8. Modalità di presentazione della documentazione

Le offerte telematiche devono essere inviate alla Provincia di Matera **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3.11.2020**

Alla fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- accedere al Portale della Provincia di Matera;
- individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Bandi di gara" nell'Area personale;
- selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- inserire i dati richiesti dalla procedura seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta tecnica", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione della **"Guida per la presentazione di un'offerta telematica"**.

Il soggetto titolato a operare sulla Piattaforma telematica è:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lettere b), c) del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, co. 2, lettere d), e), f), g) del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di accertati malfunzionamenti della piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno e per quanto di propria competenza.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fanno fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dall'apposizione della marca temporale.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 1 5Mb. Le singole Buste (Amministrativa, Tecnica ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta".

L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché l'annullamento e la sostituzione dell'offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma.

Ulteriori approfondimenti sono riportati nella **"Guida per la presentazione di un'offerta telematica"**.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art.32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applica l'art. 49 del d.Lgs. n. 50/2016. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed allegati al presente disciplinare, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82(Codice dell'amministrazione digitale).

9. Eventuale procedura art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016.

Durante l'esame della documentazione amministrativa, qualora, si riscontrassero carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, le stesse possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Si provvederà in relazione alla natura e alla complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 per sanare le irregolarità commesse.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente, tramite il Portale della Provincia di Matera, un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, attraverso il Portale. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazione riservate al concorrente", provvede ad integrare quanto richiesto dall'Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia alla "**Guida per la presentazione di un'offerta telematica**".

Scaduto il termine per provvedere alla regolarizzazione e sulla base della documentazione inviata o del mancato invio della stessa, si provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante costituisce causa di esclusione.

10. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante Portale e con l'ausilio di notifiche email/PEC rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, che, diversamente, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

11. Subappalto

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità e alle condizioni previste dall'art. 105, comma 4. In mancanza dell'indicazione degli elementi di cui all'art. 105, comma 4, lett. c, il successivo subappalto è vietato.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni rese dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. Quanto il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa.
- b. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
- c. Su richiesta del subappaltatore.

12. Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il presente disciplinare non vincola in alcun modo il soggetto aggiudicatario né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione, e potrà essere in qualsiasi momento annullata o modificata senza che ciò comporti alcuna pretesa, aspettativa o richiesta da parte dei concorrenti.

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 9:00 - 13:00 e dalle 15:00 - 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

13. Sopralluogo

Non è richiesto il sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara

14. Cauzioni e garanzie richieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

15. Esenzione pagamento contributo a favore dell'ANAC

Il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non è dovuto ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020.

16. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

• **Requisiti per i lavori**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG1 – Classifica III e per le categorie OS28 – Classifica I e OS30 – Classifica I.

I lavori sono subappaltabili nella misura massima del 40% ai sensi del D.L. 32/2019; convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019; si precisa che per le categorie specificate nel disciplinare sussiste l'obbligo di qualificazione ovvero l'obbligo di indicare l'utilizzo del subappalto nei limiti di legge.

Ai fini della partecipazione l'operatore economico dovrà:

- Possedere, in proprio, attestazione SOA sia per la categoria prevalente OG1 che per le categorie OS28, e OS30;
- In assenza di qualificazione relativa alla categoria OS28 il concorrente dovrà dichiarare la volontà di subappaltare le lavorazioni a soggetto qualificato per la stessa categoria;
- Il subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria OS 30 è ammissibile fino al limite del 30% di quest'ultime. In merito a ciò si ricorda che il concorrente deve essere in possesso della qualificazione delle S.I.O.S. almeno per il 70% potendo ricorrere al subappalto, ad altra impresa in possesso della qualificazione, per la restante porzione pari al 30% di ogni singola lavorazione rientrante tra le Superspecialistiche.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del d. Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del d. Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Titolo III, del d.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del cit. d.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono

raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai fini della sottoscrizione della documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare di gara, le imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.

15. Contenuto della Busta "A – Documentazione amministrativa"

- a. **Domanda di partecipazione** (Allegato A) alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore legale del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 – quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4 – quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

- b. **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza.

- c. **DGUE**, redatto in formato elettronico su supporto informatico all'interno della busta amministrativa.

Al riguardo, si rappresenta che i requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ciascun concorrente renderà inoltre anche le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice;
- dichiara
dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, co

mune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

- d. **(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
- e. **Dichiarazione integrativa** resa personalmente **da tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.** (titolari - direttori tecnici – soci, ecc.) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D Lgs, 50/2006. La dichiarazione va sottoscritta digitalmente dai soggetti interessati. In caso di mancanza di firma digitale può essere presentata in forma autografa, con allegato documento di riconoscimento, e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai precedenti punti **a pena di esclusione**, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

N.B. Il "PASSOE" di cui al precedente punto b), qualora non sia presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.

N.B. Come ribadito dal comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o, se del caso, degli altri operatori economici tenuti a dimostrare il requisito, con riferimento a tutti i soggetti del comma 3 (in carica o cessati), indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

15.1 **Avvalimento**

L'avvalimento è ammesso ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di partecipazione d'ordine economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T.I., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.I.

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) l'attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario;
- b) il DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- c) la dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;

d) il PassOE nel quale sia indicato l'ausiliario;

e) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale, e delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, co. 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'articolo 89, co. 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ferma l'osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Centrale di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell' art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 non è ammesso l'avvalimento della categoria OS30.

16. Contenuto della Busta "B Offerta Tecnica" e criteri motivazionali di valutazione del merito tecnico

L'insieme delle proposte migliorative dovrà essere documentato attraverso la redazione di un documento denominato "OFFERTA TECNICA", organizzato come di seguito esposto.

Esso sarà costituito da un massimo di facciate meglio specificate nel prosieguo del presente disciplinare.

L'offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta, A PENA DI ESCLUSIONE, dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di ammissione.

L'Offerta Tecnica dovrà essere predisposta in forma distinta e separata rispetto all'offerta economica, con le modalità di seguito indicate:

- L'offerente dovrà avvalersi di un progettista qualificato, ai sensi delle norme di legge, a presentare le integrazioni tecniche e di miglioramento.
- Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente.

- Ai fini dell'offerta non sono ammesse proposte migliorative che comportino varianti o variazioni essenziali al progetto a base di gara.
- Ai fini dell'offerta in nessun caso (pena l'esclusione) sono ammesse offerte peggiorative.
- Il proponente rimane obbligato ad ottenere le autorizzazioni integrative eventualmente necessarie che Enti o Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere modificate dalle varianti introdotte, senza che ciò possa comportare un allungamento di tempi contrattuali offerti o maggiori oneri per la Stazione Appaltante.
- A pena di esclusione è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all'offerta tecnica ogni riferimento economico o ai prezzi: listini prezzi, perizie estimative, percentuali di riduzione, ecc... .

Le proposte migliorative offerte e di seguito descritte non devono comportare alcun onere aggiuntivo alla Stazione Appaltante e quindi verranno considerate a tutti gli effetti ricomprese nel prezzo offerto.

Tali proposte comprenderanno tutte le opere compiute e/o le forniture che l'impresa offerente dichiara di realizzare al di fuori di quanto previsto nella base d'asta ad incremento qualitativo/prestazionale di quanto già previsto nelle lavorazioni poste a base d'asta e saranno valutate con riferimento ai criteri di cui alla seguente tabella:

CRITERI	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX	TOTALE PUNTEGGI
1	Miglioramento del pacchetto di copertura ai fini della durabilità e delle prestazioni	20	90
2	Miglioramento delle impermeabilizzazioni e dei vespai	15	
3	Soluzioni migliorative nel sistema di gestione della climatizzazione dell'edificio, ponendo particolare attenzione alle soluzioni che apportino un miglioramento energetico	20	
4	Soluzioni tese alla riduzione dei tempi di manutenzione degli impianti e la relativa continuità di servizio, con particolare attenzione a soluzioni volte ad integrare tutte le componenti impiantistiche presenti nel progetto	20	
5	Miglioramento della sicurezza di cantiere in relazione alla esecuzione dei lavori e all'organizzazione del cantiere	15	

Saranno escluse le offerte che non raggiungano un punteggio Tecnico- qualitativo minimo pari a punti 50 su 90.

Le proposte di varianti migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento migliorativo, nel seguente modo: **una relazione descrittiva**, costituita da non più di 7 capitoli, ognuno riferito a ciascuno degli elementi di valutazione.

Ciascuno dei capitoli dovrà essere limitato a non più di 8 fogli (**inteso come facciata non fronte/retro**) formato A4 per un totale complessivo, per tutti i capitoli, di n. 40 fogli (Potranno essere utilizzati fogli formato A3 senza superare il predetto limite, tenuto conto della equivalenza: n. 1 foglio A3 = n. 2 fogli A4).

Ogni pagina deve contenere non più di 40 (quaranta) righe e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; gli elaborati devono essere resi in formato non inferiore ad A4 orizzontale e non superiore ad A3 orizzontale con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.).

E' possibile allegare schede tecniche depliant, etc senza superare il numero di cartelle e fogli a disposizione.

Note in merito alle formalità della documentazione:

Le relazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti devono essere sottoscritte digitalmente da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

La Stazione appaltante non prenderà in considerazione documentazione eccedente le indicazioni sopra riportate.

Le migliorie proposte dovranno costituire un effettivo miglioramento rispetto agli standard di progetto e alle condizioni di sicurezza e dovranno essere, quindi, adeguatamente motivate in tal senso e armonizzate con il progetto dell'opera nel suo complesso.

Per le migliorie proposte ed accettate dalla Commissione, l'Amministrazione non corrisponderà alcun incremento economico aggiuntivo rispetto all'offerta economica presentata dal concorrente. Nel caso di migliorie proposte e non ritenute utili dalla Commissione, alle stesse non verrà attribuito alcun punteggio.

Le proposte sono soggette alla condizione di non prevedere oneri aggiuntivi diretti o indiretti per la Stazione appaltante.

17. Contenuto della Busta "C Offerta economica"

Nella busta "C – Offerta economica", deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione sottoscritta digitalmente:

- a. L'offerta economica generata automaticamente dalla piattaforma, comprensiva di marca da bollo di € 16,00, contenente:
 - l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, unico ed incondizionato, espresso in cifre ed in lettere non oltre la terza cifra decimale;
 - La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
 - La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- b. elenco prezzi: il documento deve contenere la descrizione dettagliata delle singole lavorazioni da effettuare in relazione alle sole proposte migliorative.

L'offerta economica, **a pena di esclusione dell'offerta**, deve essere firmata digitalmente con le modalità previste per la sottoscrizione della domanda.

OFFERTA ECONOMICA	
<u>CRITERIO</u>	<u>TOTALE PUNTEGGI</u>
Riduzione percentuale dell'importo a base d'asta dei lavori (escluso oneri per la sicurezza)	10

18. Criterio di aggiudicazione

Si applica il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 del d. Lgs. n. 50/2016.

Il punteggio massimo attribuibile al merito tecnico è pari a punti: 90/100;

Il punteggio massimo attribuibile al dato economico è pari a punti: 10/100;

Criteri motivazionali di valutazione del merito tecnico delle offerte

	Coefficiente
Ottimo	1,00
Più che adeguato	0,80
Adeguato	0,60
Parzialmente adeguato	0,40
Scarsamente adeguato	0,20
Inadeguato	0,00

la Commissione giudicatrice applicherà il **metodo aggregativo compensatore** che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

dove

$$P_i = \text{punteggio concorrente } i;$$

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei subcriteri, secondo le seguenti operazioni:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara;
- ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta;
- una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti; viene poi assegnato il valore 1 (uno) al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti;
- si procederà a calcolare così ogni subcriterio;
- dalla somma dei subcriteri si otterrà il punteggio relativo per ogni criterio;
- i punteggi dei singoli criteri verranno poi addizionati per attribuire il punteggio complessivo dell'offerta tecnica.

È espressamente esclusa la c.d. doppia riparametrazione.

Soglia di sbarramento. L'opera oggetto di appalto riveste una particolare importanza per l'Amministrazione, pertanto la Stazione Appaltante ritiene prioritario assicurarsi che l'Offerta Tecnica presentata dai concorrenti sia idonea dal punto di vista qualitativo e prestazionale. Viene dunque inserita la presente soglia di sbarramento: ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per poter essere ammesse alla fase di valutazione dell'offerta dell'elemento quantitativo, gli operatori

economici partecipanti devono ottenere nella valutazione della Offerta Tecnica un punteggio minimo complessivo pari ad almeno **50 (CINQUANTA) punti**.

A conclusione di queste attività, saranno escluse le offerte che non raggiungono un punteggio Tecnico- qualitativo minimo pari a punti 50 su 90.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione aventi **natura quantitativa** i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula di seguito indicata:

C_i	A_i / A_{max}
-------	-----------------

dove:

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
A_i	=	valore (riduzione) dell'offerta (di <i>prezzo espresso</i>) del concorrente i-esimo
A_{max}	=	valore (riduzione) massimo dei valori delle offerte dei concorrenti

Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

19. Procedura di aggiudicazione

La procedura di gara, compresa la fase di aggiudicazione, sarà gestita interamente in forma telematica.

Il concorrente può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio alla "**Guida per la presentazione di un'offerta telematica**".

Si procederà, in primo luogo, a verificare il tempestivo deposito dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Dopo l'apertura di tutte le buste "A" si procederà:

- a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettera b) del d. Lgs. n. 50/2016 (consorzi cooperative e artigiani), concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del d. Lgs. n. 50/2016, il consorzio ed il consorziato;

- a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 1, lett. c) del d. Lgs. n. 50/2016, partecipante alla gara, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti ed in caso positivo ad escluderli dalla gara.

- alla verifica delle attestazioni e/o dichiarazioni sul possesso dell'attestazione SOA sul sito dell'ANAC; Dopodiché, si procederà all'apertura delle buste "Busta B – Offerta tecnica" onde verificare la completezza e l'eshaustività del contenuto rispetto a quanto previsto dalla disciplina di gara. All'esito di tale verifica le offerte tecniche saranno trasmesse alla commissione giudicatrice (composta di tre membri) nominata per la valutazione del merito tecnico. La Commissione giudicatrice lavorerà a distanza con procedure telematiche ai fini della attribuzione del punteggio offerta tecnica.

All'esito della attività di valutazione del merito tecnico delle offerte in gara, si procederà all'apertura della "Busta C – Offerta economica" dei concorrenti ammessi e pertanto alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nella disciplina di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si procederà alla attribuzione dei punteggi inerenti il dato economico delle offerte in gara ed alla sommatoria con quelli afferenti il merito tecnico. Verrà

redatta la graduatoria definitiva e la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di punteggio complessivo la proposta di aggiudicazione sarà formulata nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il punteggio di qualità superiore. Nell'ipotesi di ulteriore parità qualitativa, la proposta di aggiudicazione sarà formulata mediante sorteggio, senza dare luogo a rilanci inerenti in dato economico. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell'art. 33 del d. Lgs. n. 50/2016, mentre la stipula del contratto è sottoposta ai controlli previsti.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico ex art.32 co.14 d.lgs.50/2016 con spesa a carico dell' assuntore.

20. Offerte anormalmente basse

La Provincia procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del d. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso la Provincia può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. La Provincia si riserva, comunque, la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del d. Lgs. n. 50/2016 indicati dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta indipendentemente dalle ipotesi precedenti.

Ai fini della verifica degli oneri della sicurezza, indicati dal concorrente dell'offerta, la Provincia potrà chiedere il dettaglio delle voci che li compongono.

21. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il titolare del trattamento dei dati è Provincia di Matera.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dott. Ing. Domenico Pietrocola Dirigente dell'Area tecnica – Provincia di Matera.

22. Altre informazioni

Si precisa che qualora l'Amministrazione appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara, il concorrente nei confronti del quale è stata formulata proposta di aggiudicazione, non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che l'aggiudicazione definitiva della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto. Inoltre, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione appaltante non dovesse stipulare in contratto relativo alla presente gara.

Si precisa che a termini dell'art. 73, comma 5, del d. Lgs. n. 50/2016 sono posti a carico dell'aggiudicatario gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e giornali quotidiani: quantificabili, con riferimento alla presente procedura, in un importo stimato pari ad € 2.103,63.

Allegati:

Allegato 1 domanda di partecipazione

Allegato 2 DGUE

Allegato 3 dichiarazione integrativa

Allegato 4 Progetto definitivo

Il Dirigente

Dott. Ing. Domenico Pietrocola

